



Regolamento per i Gemellaggi

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del __/__/__

Indice

Art. 1	Gemellaggio	2
Art. 2	Caratteristiche della città gemella	2
Art. 3	Stipula	2
Art. 4	Comitato Gemellaggi: istituzione e finalità	2
Art. 5	Risorse economiche	2
Art. 6	Composizione	3
Art. 7	Collaborazioni al Comitato	3
Art. 8	Compiti del Comitato	3
Art. 9	Riunioni del Comitato	3
Art. 10	Decadenza dei Componenti	4
Art. 11	Durata del Comitato	4
Art. 12	Beni del Comitato	4



ART. 1 - Gemellaggio

Il Gemellaggio è una formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città e comuni anche di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli, la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini.

ART. 2 - Caratteristiche della città gemella

2.1 Il gemellaggio è stipulato, di norma, con città o comuni che hanno caratteristiche simili al Comune di Castelnuovo di Porto per dimensione demografica, complementarietà delle tradizioni, delle attività economiche, affinità culturali oppure per legami di fatto instauratisi nel tempo tra le due realtà. Il gemellaggio può essere altresì stipulato per ragioni di solidarietà sociale.

2.2 Il Consiglio Comunale motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

ART. 3 - Stipula

3.1 Gli effetti del Gemellaggio sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

3.2 Il Sindaco può stipulare il Patto dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

ART. 4 - Comitato Gemellaggi: istituzione e finalità

Con delibera della Giunta Comunale è istituito il Comitato Gemellaggi con le seguenti finalità:

- a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune con enti territoriali di altri paesi;
- b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni del gemellaggio ed una sua larga e consapevole partecipazione alle iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ambientale ecc.
- c) stimolare la partecipazione di associazioni economiche e di singoli operatori per l'incremento e la valorizzazione anche sul piano economico e turistico del gemellaggio.

ART. 5 - Risorse economiche

Per realizzare gli scopi di cui all'art. 4, il Comitato potrà giovare oltre che delle eventuali somme messe a disposizione dall'Ente, in sede di bilancio, anche di contributi da parte di istituzioni ed enti, privati, sponsorizzazioni, ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo ed altre fonti di entrata.

ART. 6 - Composizione

6.1 Del Comitato Gemellaggi fanno parte:

- il Sindaco (o suo delegato) che lo presiede;
- 2 membri designati dal C.C. tra i Consiglieri in carica (1 per la maggioranza, 1 per l'opposizione);
- il Presidente dell'Associazione di volontari della Protezione Civile o suo delegato;
- il Presidente della Pro-loco o suo delegato;
- Il Presidente della Banda Musicale o suo delegato;
- Il Dirigente del Servizio Turismo e Cultura (con funzioni di segretario)
- eventuali altri rappresentanti di associazioni, organismi, scuole, ecc. (non più di quattro persone) scelti dal Comitato stesso in relazione all'ambito di particolare interesse promosso dal gemellaggio.

6.2 I componenti il Comitato non hanno diritto ad alcuna forma di retribuzione (assegni, gettoni di presenza, ecc.) prestando la propria opera del tutto gratuitamente. Eventuali rimborsi spese nei limiti delle risorse disponibili saranno deliberati dal Comitato a fronte di precisa necessità per i fini del gemellaggio con relativa e dettagliata documentazione.

ART. 7 - Collaborazioni al Comitato

Il Comitato gemellaggi può avvalersi della collaborazione esterna di associazioni cittadini che si ritrovano nei fini individuati nel presente regolamento e che manifestano il proprio interesse, in relazione a specifici progetti.

ART. 8 - Compiti del Comitato

8.1 Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

8.2 Sono compiti del Comitato Gemellaggio:

- a) Elaborare il programma annuale delle attività del Comitato da portare all'approvazione della Giunta Comunale, indicandone anche le relative fonti di finanziamento, in base a quanto previsto dal precedente art. 5;
- b) provvedere all'organizzazione delle singole iniziative, avvalendosi anche dell'apporto degli uffici dell'Amministrazione;
- c) avanzare proposte e suggerimenti in materia di gemellaggi all'Amministrazione Comunale;

ART. 9 - Riunioni del Comitato

9.1 Il Comitato Gemellaggi si riunisce almeno due volte all'anno entro il 31 marzo di ogni anno per la verifica del programma annuale e le eventuali modifiche ed integrazioni. Entro il 30 settembre di ogni anno per il programma di iniziative dell'anno successivo.

9.2 Le convocazioni del Comitato per i Gemellaggi, con il relativo ordine del giorno dovranno esser trasmesse almeno tre giorni prima della data fissata. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno anche essere convocate senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

9.3 Tutte le decisioni del Comitato saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

9.4 In relazione agli argomenti da trattare l'invito a partecipare alle riunioni del Comitato potrà esser esteso ad Assessori, a rappresentanti di associazioni,

